


Sergio Blazina – coordinatore dirigenti tecnici USR Piemonte

LO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI E LE NOVITÀ DELLA LEGGE 107/2015

Formazione dei docenti neo-assunti – 16 gennaio 2017



PREMESSA

- ▶ LO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI VA ESAMINATO SOTTO UN DUPLICE PUNTO DI VISTA:
 - LA SPECIFICITA' DEL **RUOLO DOCENTE**.
 - LO STATUS DI **DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

- ▶ DEFINIZIONE SINTETICA:
«BUROCRAZIA PROFESSIONALE» (Henry Mintzberg)

PRIMA PARTE

LO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI

Sergio Blazina, Lo stato giuridico degli insegnanti - 19/5/2014



RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

Articolo **33**:

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

- E' escluso il controllo ideologico
- Limiti alla funzione docente:
 - Le «norme generali» dettate dalla Repubblica
 - L'autonomia scolastica (*Cost. art. 117*)

RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

Articolo 97:

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

- Riserva di legge (relativa: DPR, OM, DM / CM)
- Interesse pubblico

RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

Articolo 98:

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

- Il bene pubblico è un impegno professionale ed etico
- Va evitato il conflitto di interessi (**L. 190/2012**)

RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

Articolo 28:

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

- La responsabilità penale è personale (Art. 27).
- La responsabilità amministrativa è risarcitoria.
- La responsabilità civile è «solidale»: garanzia di effettivo risarcimento del danno ingiusto.
- **Legge 312/80 art. 61:** legittimazione passiva della PA (Avvocatura dello Stato) e azione di rivalsa (dolo o colpa grave).
- Un esempio: omessa vigilanza.

LA FUNZIONE DOCENTE

D.Lgs 297/94 (*Testo Unico* delle leggi della scuola), articolo **395**, comma 1:

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».

► Il docente è mediatore culturale ed educatore.

Il comma 2 elenca le attività connesse alla funzione docente (aggiornamento, riunioni degli OOCC, partecipazione alle iniziative educative della scuola, rapporti con i genitori, commissioni di esame e di concorso).

LA FUNZIONE DOCENTE

CCNL 2006/09, art. 26, comma 1:

«La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione».

- No insegnamento autocentrato: il fine è l'apprendimento dell'alunno.
- No anarchia pedagogica: finalità e obiettivi degli ordinamenti sono la base su cui si esplica la funzione docente.

LA FUNZIONE DOCENTE

CCNL 2006/09, art. 26, comma 2:

«La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio».

- ▶ L'autonomia del docente non è irrelata: prevede attività collegiali, aggiornamento e formazione in servizio.

LA FUNZIONE DOCENTE

CCNL 2006/09, art. 26, comma 3:

«In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti».

- ▶ Valore delle attività collegiali.
- ▶ Personalizzazione dei percorsi / riferimento al territorio.
- ▶ Obbligo di informazione delle famiglie.

IL PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

CCNL 2006/09, art. 27:

«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola».

IL PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

- Il docente non si identifica con il sapere disciplinare.
- La sua prestazione professionale si inserisce nel quadro degli obiettivi generali del SNI...

ESEMPIO: l'INValSI non è un corpo estraneo

- ... e della progettazione di istituto (RAV, PM, POF, PTOF).

Gli articoli **28** e **29** del **CCNL** precisano quali sono le attività di insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento.

DOCENTI E AUTONOMIA SCOLASTICA

DPR 275/99 (Regolamento, ai sensi dell'art. 21 L. 59/97)

Dall'art. 1:

- L'autonomia scolastica è «funzionale».
- Persegue «*il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema nazionale di istruzione*».
- Garantisce «*libertà di insegnamento e pluralismo culturale*».
- Progetta e realizza «*interventi di educazione, istruzione e formazione*» adeguati ai «*contesti*», alla «*domanda delle famiglie*» e alle «*caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti*».
- Il suo fine è il «successo formativo» degli alunni.

DOCENTI E AUTONOMIA SCOLASTICA

- ▶ L'autonomia scolastica è un compito collettivo: richiede una collegialità non formale ma sostanziale.
- ▶ E' una continua attività di raccordo fra SNI, territorio, alunni, famiglie.
- ▶ La finalità del successo formativo responsabilizza ogni docente rispetto ai risultati di apprendimento degli studenti (metodi, orientamento).

DOCENTI E AUTONOMIA SCOLASTICA

Articolo 3 (*Piano triennale dell'offerta formativa*) novellato dall'art. 1 comma 14 della L. 107/2015:

Comma 3

«Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di istituto».

► Potere di indirizzo del dirigente scolastico (responsabile RAV e PdM).

DOCENTI E AUTONOMIA SCOLASTICA

Comma 4:

«Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

- Gli indirizzi del dirigente scolastico devono nascere da un ampio confronto.

DOCENTI E AUTONOMIA SCOLASTICA

Articoli 4, 5 e 6:

- Autonomia didattica (4), organizzativa (5), di ricerca, sperimentazione e sviluppo (6).

Articolo 7:

- Reti di scuole (deliberate dal consiglio di circolo o di istituto: cfr. DI 44/01, art. 33, comma 1 lettera e).

Articolo 8:

- Curricolo dell'autonomia: nazionale e di istituto.

Articolo 9:

- Ampliamento dell'offerta formativa.

DOCENTI E AUTONOMIA SCOLASTICA

- Il concetto di ampliamento dell'offerta formativa, nel nuovo quadro normativo tracciato dalla **L. 107/2015**, è confluito nel concetto di **potenziamento dell'offerta formativa**, che si articola negli **obiettivi formativi** (in totale 17, dalla lettera **a** alla lettera **s**) elencati al **comma 7** dell'art. 1.
- Inoltre, il **comma 28** dell'articolo 1 della medesima legge prevede che la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità possano essere utilizzati anche per introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore.

LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Le fonti normative

D.Lgs 29/93 (prima privatizzazione).

Legge delega 59/97 (seconda privatizzazione).

D.Lgs 165/01 (testo unico sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche).

- ➡ Il D.lgs 165/01 è stato più volte integrato ed emendato negli anni successivi.
- ➡ L'intervento più importante: **Dlgs 150/09** («Decreto Brunetta»).

LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Privatizzazione del rapporto di lavoro

► Negli anni '90 abbandono del regime pubblicistico:

- la fonte regolatrice non è più costituita da norme di diritto pubblico (leggi, regolamenti e altri atti unilaterali).

ESEMPIO: **DPR 3/57**.

- alla fonte pubblicistica rimangono riservati solo gli atti organizzativi di natura strutturale.

ESEMPIO: determinazione delle dotazioni organiche complessive.

LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

- ▶ Si avvicina il rapporto di lavoro pubblico a quello privato:
 - il rapporto è disciplinato dal Codice civile e dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e regolato dai Contratti individuali e collettivi.

ESEMPIO: il docente non è più nominato ma firma un contratto con un datore di lavoro (dirigente scolastico).

- le controversie di lavoro sono devolute al giudice ordinario dal 1998.

N.B. Il TAR mantiene competenza per le fasi concorsuali che precedono l'instaurarsi del rapporto di lavoro.

LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO

- Vi sono due livelli di contrattazione sindacale: nazionale e integrativo.
- Vigè il principio di separazione tra indirizzo politico e potere di gestione.
- Principale atto politico per la scuola è la *Direttiva generale* annuale del Ministro sull'azione amministrativa.
- ➡ *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017 (23/12/2016).*

ORDINAMENTO DEL LAVORO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

D.Lgs 165/01 art. 5, comma 2:

«Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro».

► Poteri datoriali del dirigente scolastico.

ORDINAMENTO DEL LAVORO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

D.Lgs 165/01 **art. 54** comma 1:

«Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico».

► Nuovo Codice di comportamento **DPR 62/13**.

CODICE DISCIPLINARE

- ▶ Per i docenti, il codice disciplinare con le relative sanzioni è contenuto nel TU (D.lgs 297/94 artt. 492-501).
 - * Per il personale ATA si fa invece riferimento al CCNL.
- ▶ Il codice va integrato con gli **artt. 55-bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del D.lgs 165/01**, che ridefiniscono forme e termini del procedimento disciplinare, regolano i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, individuano alcuni illeciti disciplinari di particolare gravità, che possono portare al licenziamento disciplinare.
- ▶ La nuova normativa sulle assenze ingiustificate o prive di giustificazione (**art. 55-quater e septies**) sostituisce la procedura della decadenza (art. 127 DPR 3/57 e art. 511 TU).

INCOMPATIBILITA'

- ▶ La disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti è contenuta nell'**art. 53 del D.lgs 165/01**.
- ▶ Tale regime generale va integrato, per i docenti, con l'**art. 508 del TU** (D.lgs 297/94).
- ▶ Il dipendente deve conoscere la normativa specifica prima di firmare la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

DISPENSA DAL SERVIZIO

- ▶ La dispensa dal servizio è prevista dall'**art. 512 del TU** per «inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento».
- ▶ Le procedure di accertamento della «permanente inidoneità psicofisica» sono regolate dall'**art. 55-octies del D.lgs 165/01**, ai cui fa riferimento uno specifico regolamento (**DPR 171/11**). In esso è previsto che «in caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte (...) l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso» (art. 6 comma 3).

CODICE CIVILE E DOCENTI

Le norme generali distinguono fra due tipi di responsabilità:

Art. **1218** e seguenti (-**1229**):

- **responsabilità contrattuale** = conseguenze in cui incorre un debitore che non adempie correttamente all'obbligazione.
- A carico del convenuto l'onere della prova che l'evento dannoso è dovuto a causa non a sé imputabile.

Art. **2043** e seguenti (-**2046**):

- **responsabilità extracontrattuale** = responsabilità per aver commesso un fatto illecito (*neminem laedere*).
- A carico dell'attore l'onere della prova del fatto illecito (ingiustizia del danno / nesso causale tra comportamento e pregiudizio subito / elemento soggettivo: volontà o negligenza).

CODICE CIVILE E DOCENTI

Nel caso dei docenti, l'onere della prova a scarico è ampliato:

Art. 2047:

Il risarcimento del danno cagionato da un incapace «è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza».

Art. 2048:

Genitori o tutore sono responsabili del danno cagionato dai figli minori.

«I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

«Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

► *Culpa in educando e culpa in vigilando: non sono alternative ma concorrenti.*

CODICE CIVILE E DOCENTI

Articolo **2087**: il datore di lavoro deve tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

► SICUREZZA

Articolo **2104**: il prestatore di lavoro deve operare con diligenza e osservare le disposizioni del datore di lavoro.

Articolo **2105**: il prestatore di lavoro ha un obbligo di fedeltà e non deve recare pregiudizio all'impresa.

Articolo **2106**: l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti è motivo di sanzioni disciplinari.

► CODICE DISCIPLINARE

CODICE PENALE E DOCENTI

Il docente è un pubblico ufficiale:

Articolo 357:

- Sono PU «*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*».
- La funzione amministrativa è pubblica se forma e manifesta la volontà della pubblica amministrazione (DS) o si svolge «*per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Il dipendente ATA è invece *persona incaricata di pubblico servizio* (art. 358): «*mancanza dei poteri tipici*».

CODICE PENALE E DOCENTI

Articolo 331 codice di procedura penale:

«I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito».

- ▶ Non c'è discrezionalità nella denuncia di un reato perseguibile d'ufficio.

CODICE PENALE E DOCENTI

Il CP prevede reati specifici contro i PU: violenza o minaccia (**336**), resistenza (**337**) oltraggio (**341 bis**).

Il Titolo II Capo I del CP è dedicato ai delitti dei PU contro la pubblica amministrazione:

Articoli **314-335 bis**.

Fra i reati più importanti: peculato, concussione, diversi tipi di corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio/omissione.

ESEMPIO: rivelazione di particolari riservati degli scrutini.

SECONDA PARTE

LE NOVITÀ DELLA LEGGE 107/2015

Sergio Blazina, Le novità della legge 107/2015- 16/1/2017

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(in rosso i commi dell'articolo 1 richiamati)

- ▶ **Commi 33-43.**
- ▶ Finalità dell' A S-L: incrementare «opportunità di lavoro» e «capacità d orientamento» (33).
- ▶ E' sancita l'obbligatorietà dell'A S-L: 400 h IITT e IIPP - 200 h Licei / applicata per il biennio e ultimo anno scuola sec. II grado / a partire dalle classi terze 2015/16 (33).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- * L'A S-L assume valore ordinamentale.
- * Ciò ha conseguenze su:
 - «Orario annuale personalizzato» (**DPR 122/09 art. 14 comma 7**);
 - Valutazione;
 - Esame di Stato.
- * Tutti i docenti sono coinvolti a livello di Collegio (progettazione di istituto) e di Consiglio di classe.
- * E' necessaria l'informazione alle famiglie.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- Il **D.lgs 77/05**, dedicato all'alternanza, viene integrato all'**articolo 1 comma 2**:

fra i soggetti ospitanti sono compresi ordini professionali, musei, enti culturali, ambientali e di promozione sportiva (34)

* Ciò significa anche un impegno della Pubblica Amministrazione nell'alternanza come struttura ospitante.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- ▶ Sono ammesse varie modalità di A S-L:
 - durante la sospensione delle attività didattiche;
 - impresa formativa simulata;
 - percorsi all'estero (35).
- * L'A S-L è un percorso composito.
- * Esso comprende anche una fase di formazione propedeutica (ad es. giuridica, tecnologica, sulla sicurezza).
- * Coinvolge tutte le discipline.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- ▶ Le scuole svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (38)
 - * La formazione per gli studenti in A S-L è obbligatoria per legge secondo il **D.lgs 81/08 art. 37**: va adattata ai settori produttivi.
 - * Criticità: numero degli studenti coinvolti e risorse.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- ▶ Le scuole stipulano apposite convenzioni con le imprese e gli enti disponibili all'attivazione dei percorsi di A S-L (40).
- ▶ Al termine di ogni anno scolastico, il dirigente scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture, valutandone il potenziale formativo e il livello di collaborazione (40).
 - * Progettazione e valutazione vanno condotte in modo condiviso scuola/azienda o ente
 - * Sono necessarie iniziative di formazione formatori congiunte (docenti/tutor aziendali).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- ▶ E' stato istituito presso le camere di commercio il registro nazionale per l'A S-L, di intesa con tre ministeri: MIUR, MLPS, MSE (41).
- ▶ Contiene un'area aperta e un'area speciale, destinata alla condivisione di informazioni (41).
 - * I numeri dell'alternanza (oltre 100.000 studenti nell'a.s. 2017/18 in Piemonte) pongono il problema della disponibilità delle aziende.
 - * Risposta: protocolli di intesa, soprattutto a livello regionale, con supporto dell'USR.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- Le prescrizioni di legge sull'alternanza sono state approfondite e sviluppate nell'ampia Guida operativa del MIUR.
 - * La *Guida* contiene indicazioni importanti sulla certificazione delle competenze in alternanza.
 - * Reca in appendice numerosi modelli di modulistica.

LA FORMAZIONE E I NUOVI AMBITI TERRITORIALI

- ▶ **Comma 59.** Prevede docenti che coordinino a livello di istituzione scolastica azioni coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale.
- ▶ **Comma 66.** Dall'a.s. 2016/17 i ruoli dei docenti sono regionali e dovranno gradualmente articolarsi nei nuovi ambiti territoriali definiti dagli USR.
- ▶ **Commi 70-71.** Gli USR hanno promosso la costituzione delle reti di ambito. Al loro interno, sono state individuate le scuole-polo per la formazione che coordineranno le azioni del Piano Nazionale di Formazione (9 priorità).

DOCENTI E NUOVI AMBITI TERRITORIALI

- **Commi 79-82.** Il dirigente scolastico propone incarichi a docenti assegnati agli ambiti territoriali. Le proposte devono essere coerenti con il PTOF, gli incarichi sono triennali e rinnovabili, la procedura di individuazione si basa su curriculum, esperienze e competenze professionali ed eventuale colloquio, trasparenza su sito.

Chiamata per competenze

SUPPORTO AL DS E SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI

- **Comma 83.** Il dirigente scolastico «può individuare nell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico».
- **Comma 85.** Il dirigente scolastico «può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia».

PIANO STRAORDINARIO MOBILITÀ PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

- ▶ **Commi 116-119.** Il periodo di formazione e prova è oggetto di modifiche normative, precisate e approfondite dal **DM 850/15** e dalla **nota 36167 del 5/11/2015**.

* *I Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova (art. 4 DM 850/15) danno un nuovo assetto alla funzione e al profilo professionale docente.*

FORMAZIONE IN SERVIZIO

VALUTAZIONE DEI DOCENTI

- **Comma 124.** La formazione in servizio dei docenti diventa «obbligatoria, permanente e strutturale». Le attività formative sono definite dall'istituzione scolastica in coerenza con il PTOF e con il Piano di Miglioramento.
- **Commi 126-128.** Valorizzazione del merito dei docenti (bonus). Il dirigente scolastico assegna motivatamente il bonus «sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti».
- **Comma 129.** Modifiche all'**art. 11 TU** su costituzione e compiti del comitato per la valutazione dei docenti.

DELEGA SUL SISTEMA DI FORMAZIONE E RECLUTAMENTO

- ▶ **Comma 180.** Prevede la delega al Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi per riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- ▶ **Comma 181.** Principi e criteri direttivi indicati dalla legge per i decreti legislativi oggetto della delega (secondo la procedura prevista dall'articolo 76 della Costituzione).

DELEGA SUL SISTEMA DI FORMAZIONE E RECLUTAMENTO

- **CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/1/2017 - 8 D.lgs:**
- il sistema di formazione iniziale e di accesso all'insegnamento;
- la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
- la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
- l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- il diritto allo studio;
- la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
- il riordino della normativa in materia di scuole italiane all'estero;
- l'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.

Revisione del Testo unico sulla scuola: disegno di legge delega specifico e successivo.

LEGGE E CONTRATTI

- ▶ **Comma 196.** «Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge».
- Vengono preventivamente escluse le possibili ragioni di conflitto fra la legge 107/15 e i contratti, quali ad esempio: i collaboratori del dirigente scolastico, la formazione in servizio, l'assegnazione del bonus.
- Resta la necessità di aggiornamento del CCNL scuola, la cui firma risale al 29/11/2007.

BREVE CONCLUSIONE

LA PROFESSIONALITA' E L'UMANITA' DI UN INSEGNANTE SI ESPRIMONO NEL SUO RAPPORTO CON GLI STUDENTI E L'AMBIENTE DI LAVORO.

LA CONSAPEVOLEZZA DEL QUADRO GIURIDICO E' TUTTAVIA UN ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA SUA PREPARAZIONE:

- ▶ GLI PERMETTE DI MUOVERSI CORRETTAMENTE IN UN MONDO DI RELAZIONI COMPLESSO.
- ▶ LO GUIDA E LO TUTELA NELLE SITUAZIONI PROBLEMATICHE CON CUI LA PROFESSIONE DOCENTE PUÒ ENTRARE IN CONTATTO.